II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2005

che prevede la commercializzazione temporanea di determinate sementi della specie *Glycine max* che non soddisfano le condizioni poste dalla direttiva 2002/57/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 1137]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/310/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [1], in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In Austria, la quantità disponibile di sementi di soia (*Glycine max*) adatte al clima di quel paese e rispondenti alle condizioni poste dalla direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda la facoltà germinativa è insufficiente e non può dunque soddisfare le esigenze di tale Stato membro.

(2) Non è possibile soddisfare la domanda di queste sementi importando da altri Stati membri o da paesi terzi sementi che rispondano a tutte le condizioni poste dalla direttiva 2002/57/CE.

(3) Di conseguenza, l'Austria dovrebbe essere autorizzata a permettere la commercializzazione delle sementi di quella specie a condizioni meno rigorose fino al 15 giugno 2005.

(4) Inoltre, occorre autorizzare a permettere la commercializzazione di tali sementi anche altri Stati membri che sono in grado di fornirle all'Austria e ciò a prescindere dal fatto che le sementi siano state o meno raccolte in uno Stato membro oppure in un paese terzo cui si applichi la decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi [2].

(5) È opportuno che l'Austria assuma il ruolo di coordinatore per garantire che la quantità totale di sementi autorizzata in conformità della presente decisione non ecceda la quantità massima prevista dalla decisione stessa.

(6) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La commercializzazione nella Comunità delle sementi di soia (*Glycine max*) non rispondenti alle condizioni minime poste dalla direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda la facoltà germinativa è permessa, fino al 15 giugno 2005, conformemente all'allegato della presente decisione e alle condizioni seguenti:

a) la facoltà germinativa deve essere almeno quella indicata nell'allegato della presente decisione;

b) l'etichetta ufficiale deve dichiarare la germinazione accertata nell'esame ufficiale effettuato conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2002/57/CE;

c) le sementi devono essere state commercializzate per la prima volta conformemente all'articolo 2 della presente decisione.

[1] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

[2] GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

Articolo 2

Qualsiasi fornitore che desideri commercializzare le sementi di cui all'articolo 1 presenta domanda di autorizzazione allo Stato membro nel quale è stabilito o nel quale vuole importare.

Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a commercializzare tali sementi, a meno che:

a) vi siano prove sufficienti per dubitare che il fornitore sia in grado di commercializzare la quantità di sementi per la quale ha fatto domanda di autorizzazione; oppure

b) la quantità totale di cui è autorizzata la commercializzazione conformemente alla pertinente deroga superi la quantità massima indicata nell'allegato.

Articolo 3

Nell'applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciproca assistenza amministrativa.

L'Austria fungerà da Stato membro coordinatore relativamente all'applicazione dell'articolo 1, in modo da assicurare che il quantitativo totale autorizzato non superi la quantità massima indicata nell'allegato.

Qualsiasi Stato membro che riceva una domanda a norma dell'articolo 2 ne informa immediatamente lo Stato membro coordinatore precisando quale sia il quantitativo domandato. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente allo Stato membro notificante se l'autorizzazione darebbe luogo al superamento della quantità massima.

Articolo 4

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle quantità di cui hanno autorizzato la commercializzazione conformemente alla presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Specie	Tipo di varietà	Quantità massima (tonnellate)	Germinazione minima (% di sementi pure)
Glycine max	(classe di maturità: assai precoce) Dolores Gallec, Merlin, OAC Erin	1 185	70
	(classe di maturità: precoce) Amphor, Essor, Idefix, Kent, London	1 275	